



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA CITTA'

PREMESSO CHE

- il 25 febbraio 2025 lo scrivente presentava la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6392-2025 avente il seguente oggetto: "ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3787/2024 – INTEGRAZIONI NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO BENI COMUNI";
- il documento in oggetto recava la seguente premessa: "In data 2 dicembre 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2019 01609/070) il "Regolamento per il governo dei Beni Comuni Urbani della Città di Torino" n. 391, entrato in vigore il 16 gennaio 2020, che sostituiva il precedente Regolamento n. 375 "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani" approvato con deliberazione del 11 gennaio 2016 (mecc. 2015 01778/070), esecutiva dal 25 gennaio 2016. Trattandosi di patti tra portatori di interesse pubblici e/o privati e l'Amministrazione cittadina questi devono avere la piena aderenza ai principi della Costituzione, alle leggi dell'ordinamento Statale e a tutte le Leggi e Regolamenti Locali. Di recente il Presidente della Regione Piemonte ha promulgato una Legge Regionale, la n. 5 del 14 marzo 2024, che in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all' articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), promuove l'amministrazione condivisa, stimolando la realizzazione di forme di collaborazione";

CONSIDERATO CHE

- la finalità della proposta di deliberazione era di aggiungere all'articolo 3) del Regolamento n.391, dopo il comma m), la frase "Si ribadisce che la Legge Regionale n. 5 del 14 marzo 2024 articolo 8) comma 5) si applica anche alle pertinenze, cortili e giardini inclusi.";

TENUTO CONTO CHE

- il 14 aprile 2025 la proposta di deliberazione n. 6392-2025 riceveva sia parere tecnico sia parere contabile con esito negativo;
- si allega il documento contenente il parere tecnico;
- cercando in Stilo le motivazioni al parere tecnico negativo, al fine di sopperire alle mancanze del documento di cui al rigo precedente, si trova la seguente dicitura: “La formulazione del dispositivo si traduce in un’interpretazione del contenuto di una legge regionale che non sembra rientrare tra le competenze del Consiglio”;

INTERPELLA

il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

1. se l’Amministrazione comunale abbia impugnato la Legge Regionale n. 5-2024;
2. se l’Amministrazione ritenga che quella torinese sia una realtà extraterritoriale, al pari di una sede diplomatica, esclusa dall’ordine di applicabilità di una norma regionale;
3. se, in consecutio al punto precedente, la città sia recentemente stata insignita di un lasciapassare o salvacondotto amministrativo;
4. quale Ente, Istituzione o Soggetto possieda titolo giuridico per occuparsi della gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della città, chiaramente al di fuori dell’Amministrazione cittadina.

Torino, 05/05/2025

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Ferrante De Benedictis